



# COMUNE DI MANDURIA **COPIA**

Provincia di Taranto

Comune capofila

Ambito Territoriale n. 7



**SERVIZIO: SERVIZI SOCIALI – PIANO DI ZONA**

**UFFICIO: UFFICIO DI PIANO**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 56 del 01.06.2015**

**REG. GEN. N. 355**

**DEL 04 GIU. 2015**

**OGGETTO: REVOCA, IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21-QUINQUIES L. 241/90, DELLA DETERMINAZIONE RESPONSABILE UFFICIO DI PIANO N. 1 DEL 14/01/2015 – APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI. CIG 60847595F8.**

L'anno duemilaquindici, il giorno uno del mese di giugno nel proprio Ufficio,

### **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI PIANO**

- Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 26.01.2015 con il quale il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile dei Servizi Sociali;
- Vista la Deliberazione di Coordinamento Istituzionale n. 2 del 19.02.2015 con la quale il sottoscritto è stato individuato quale Responsabile dell'Ufficio di Piano;
- Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
- Vista la Legge n. 241/90;
- Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- Visto l'art. 12 della convenzione per la gestione associata dei Servizi Sociali, ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000, approvata Con Deliberazione del Coordinamento Istituzionale n. 10 del 24/10/2013 successivamente recepita dai Consigli Comunali dei ogni Comune dell'Ambito e sottoscritta in data 13/12/2013;

**Richiamata** la determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano, n. 01 del 14/01/2015 avente ad oggetto "Approvazione bando di gara per l'affidamento della gestione del centro diurno socio educativo per minori", con la quale veniva indetta gara d'appalto mediante procedura aperta (art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006) con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 81 e 83 del D. Lgs. n. 163/2006, per l'importo a base d'asta di € 160.000,00, per la durata di anni uno;

**Atteso** che la determinazione in oggetto e relativi allegati è stata pubblicata sui siti istituzionali del Comune di Manduria, ente capofila dell'Ambito Territoriale, nonché su quelli di tutti i Comuni dell'Ambito;

**Considerato** che il termine per la presentazione delle offerte veniva fissato per il 06/02/2015 alle ore 12:00 ;

**Considerato** che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte sono giunte n. 4 offerte da parte di altrettanti operatori economici e più precisamente

Ditta	Prot.	Data
COOP. SOC. ELICEA	3027	06/02/2015
COOP. SOC. IL VOLO	3038	06/02/2015
COOP. SOC. PAM	3040	06/02/2015
CONSORZIO SOLIDALE	3041	06/02/2015

**Considerato** che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 08 del 27/02/2015 è stata nominata la commissione giudicatrice di gara;

**Dato atto** che la commissione giudicatrice si è riunita nei giorni:

- 17/03/2015, in seduta pubblica, per l'esame della documentazione amministrativa;
- 24/03/2015, in seduta riservata, per la valutazione dell'offerta tecnica;
- 30/03/2015, in seduta pubblica, per l'esame dell'offerta economica;

**Visti** i verbali n. 1, 2 e 3 della procedura di gara e, in particolare il n. 3, dal quale si evince che, ad esito di detta procedura di gara, è stato proclamato vincitore l'operatore economico Soc. Coop. Soc. "Il Volo";

**Vista** la nota pervenuta in data 31/03/2015 con la quale un operatore economico esprime riserve in ordine alla procedura di calcolo dell'offerta economica;

**Rilevato** che ad un successivo e più accurato esame, da parte della Commissione di gara, è emerso che il disciplinare di gara conteneva una formula per il calcolo dell'offerta economica non conforme ai dettami del Codice dei Contratti ingenerando, quindi, equivoci in ordine alla corretta attribuzione del punteggio e, quindi, all'individuazione del vincitore della procedura *de quo*;

**Visto** il parere dell'avvocatura comunale di Manduria, Ente capofila dell'Ambito, richiesto per le vie brevi dal presidente della Commissione di Gara, agli atti dell'Ufficio;

**Ritenuto**, nel prendere atto del parere formulato dall'Avvocatura Comunale, non sussistenti le condizioni per una corretta valutazione delle offerte pervenute;

**Dato atto** che la procedura concorsuale *de quo* non è stata ancora aggiudicata provvisoriamente e non si sono quindi formati i presupposti minimi per il consolidarsi di posizioni da parte dei soggetti interessati;

**Visto** l'articolo 21 quinquies della legge 7 agosto 1990 n. 241 secondo il quale "per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge;

**Dato atto** altresì, in particolare, che il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2418/2013 (Cons. Stato-Sez. VI- Sentenza 6 maggio 2013 n. 2418) rimarca che "L'amministrazione è notoriamente titolare del potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241, di revocare per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, un proprio provvedimento amministrativo. Con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, è quindi legittimo il provvedimento di revoca di una gara d'appalto, disposta in una fase non ancora definita della procedura concorsuale, ancora prima del consolidarsi delle posizioni delle parti e quando il contratto non è ancora stato concluso....";

**Verificata** la sussistenza, nel caso specifico, dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241;

**Considerato** inoltre che il potere di revoca in autotutela di un bando di gara rientra nella potestà discrezionale della stazione appaltante, ove vi siano concreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la prosecuzione della gara;

**Ritenuto** quindi necessario- in ossequio ai principi di buona amministrazione ex art 97 Cost. nonché ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure aperte – addivenire alla revoca in autotutela della gara in oggetto;

**Verificato** che nessun pregiudizio possa pertanto derivare ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela;

**Ritenuto** opportuno, ai sensi dell'art.79 comma 5 b-bis) del D. Lgs n. 163/2006, dare comunicazione della revoca in autotutela della procedura di gara d'appalto in oggetto alle ditte che hanno partecipato alla medesima disponendo la restituzione delle somme incamerate dall'Ente per la partecipazione delle stesse ;

**Visti:**

- il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- la legge 241/1990, con particolare riferimento all'art. 21-quinquies concernente la revoca dei provvedimenti amministrativi inopportuni;
- il D. Lgs 163/2006 e s.m.i.;

**DETERMINA**

**Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:**

1. **Di procedere** alla revoca in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241, della Determinazione n. 1 del 14/01/2015 e di tutti gli allegati che compongono la lex specialis concernente la procedura di gara aperta relativa all'affidamento della gestione del centro diurno socio educativo per minori, CIG 60847595F8;
2. **Di dare** comunicazione, ai sensi dell'art.79, comma 5 b –bis) del D. Lgs n. 163 /2006, della disposta revoca in autotutela della procedura di gara d'appalto in oggetto alle ditte che hanno partecipato alla medesima;
3. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 75, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione provvisoria (di cui all'art. 75 comma 1 del Codice dei Contratti) prestata dai soggetti partecipanti alla gara, risulta svincolata, nel termine ultimo di trenta giorni dalla data del presente provvedimento quand'anche non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia;
4. **Di pubblicare** le disposizioni di cui al presente provvedimento con gli stessi mezzi e forme utilizzati per la pubblicazione del bando di gara ;
5. **Di approvare** l'allegato avviso di annullamento che forma parte integrante del presente atto;
6. **Di stabilire** che il presente atto non comporta alcun impegno di spesa .
7. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
8. **Di disporre la pubblicazione** all'Albo Pretorio online del Comune di Manduria, Ente capofila dell'Ambito Territoriale, sul sito istituzionale [www.comune.manduria.ta.it](http://www.comune.manduria.ta.it);
9. **Di trasmettere** il presente provvedimento
  - a. all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.
  - b. all'Ufficio Ragioneria per i provvedimenti a seguire, relativi all'impegno n. 2044/2012 riguardante la procedura di che trattasi.

**Il Responsabile dell'Ufficio di Piano**

**Dott. Raffaele Salamino**

La presente determinazione è inserita nella raccolta di cui all'art. 29 del Regolamento di Contabilità.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è Dott. Raffaele Salamino e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 099/9795908 o al seguente indirizzo: pdzmanduria@libero.it



Il Responsabile dell'Ufficio di Piano  
Dott. Raffaele Salamino

*Raffaele Salamino*

**SERVIZIO FINANZIARIO**

**REGISTRATO IN CONTABILITA'**

Art. 29, Comma 17 Regolamento Comunale di Contabilità

Capitolo	
Articolo	
Codice Impegno	
Anno	

DATA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(FIRMA)

VISTO: si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4°, del T. U. degli Enti Locali, D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, la regolarità contabile per la copertura finanziaria della spesa riveniente dal presente atto di impegno che, pertanto, è esecutivo.

Il \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
\_\_\_\_\_

# AMBITO TERRITORIALE N. 7



---

## Ufficio di Piano

Prot. \_\_\_\_\_ /JDP  
Manduria, \_\_\_\_\_

**Oggetto: AVVISO DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DIURNO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI, CIG 60847595F8**

Si rende noto che con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano, n. 56 del 01/06/2015 si è proceduto alla revoca, in autotutela, ai sensi dell'art. 21 quinquies legge 7 agosto 1990 n. 241, di tutte le procedure di gara relativa all'affidamento della gestione del centro diurno socio educativo per minori, CIG 60847595F8, di cui alla Determinazione del Responsabile dell'Ufficio di Piano n. 01 del 14/01/2015.

La predetta determinazione è consultabile online sul sito internet [www.comune.manduria.ta.it](http://www.comune.manduria.ta.it) sezione bandi e gare.

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano  
Dott. Raffaele Salamino